



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO l'art. 21 quater e l'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- VISTA la Legge 22.02.1994, n.146;
- VISTA la Direttiva 21.05.1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTO l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale" della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001";
- VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. 08.09.1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO il D.P.R. 12.03.2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO il Decreto M.A.T.T.M. 17.10.2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 30.03.2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 22.10.2007 "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 08.05.2007, n. 13";
- VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014 n.21, ed in particolare l'articolo 68, comma 4 il quale stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTO l'atto di indirizzo Assessoriale n. 1484/Gab del'11 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – Legge di stabilità ed in particolare il comma 6 dell'articolo 98, che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi;
- VISTO il D.P.n. 472/Area 1/S.G.del 4 novembre 2015 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore regionale all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Dott. Maurizio Croce;

VISTA	la Legge Regionale 1 marzo 2017, n. 4 “ <i>Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2017</i> ”.
VISTA	la L.R. 7 maggio 2015 n.9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015: Legge di stabilità regionale” ed, in particolare, l’articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;
VISTO	il D.P.R. 14.06.2016 n.12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
VISTA	la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21 luglio 2015 concernente “ Commissione regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art.91 della legge regionale 7 maggio 2015 n.9 – Criteri per la costituzione – Approvazione “, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle Autorizzazioni Ambientali;
VISTO	il D.A. n.207/gab. del 17 maggio 2016 di istituzione della Commissione tecnica specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza regionale, applicativo dell’articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, così come integrato dall’art. 44 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera n.189 del 21 luglio 2015;
VISTO	il D.A. n. 228/gab. del 27 maggio 2016, con cui sono state approvate le modalità di funzionamento della Commissione tecnica specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza regionale;
VISTE	la nota assessoriale prot. n.5056/GAB/1 del 25.07.2016 di “ <i>Prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell’art.2 della L.R.15.05.200, n. 10</i> ” e la nota assessoriale prot. n.7780/GAB/12 del 16.11.2016 esplicitativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTA	la nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento con prot. n. 36018 del 27.05.2016, con la quale la Ditta Trinacria Scavi s.r.l. ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la “Attività di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi” nello stabilimento sito in c.da Mastro dell’Acqua s.n., Acireale (CT) e con allegata la seguente documentazione di progetto: <ol style="list-style-type: none"> 1) Studio Preliminare Ambientale - Relazione Tecnica 2) Studio Preliminare Ambientale - Documentazione fotografica e carte tematiche 3) Tavola 1 Stralcio carta tecnica Regionale 4) Tavola 2 Stralcio foglio di mappa catastale 5) Tavola 3 Planimetria generale su base catastale 6) Tavola 4 Stralcio Planimetria generale dello stato di fatto 7) Tavola 5 Planimetria generale e destinazione aree 8) Tavola 6 Sezioni AA e BB stato di progetto 9) Tavola 7 Planimetria sistema raccolta acque meteoriche 10) Tavola 8 Planimetria generale e rappresentazione limitazione polveri diffuse 11) Previsione di impatto acustico - Relazione Tecnica 12) Previsione di impatto acustico - Elaborato grafico - Relazione tecnica integrativa nota prot. 24866 del 03.04.2017
CONSIDERATO	che la suddetta istanza è stata pubblicata sul portale informatico (SI-VVI) di questo Assessorato in data 15.16.2016;
VISTA	la nota prot. n. 74162 del 11.11.2016, con la quale il Servizio 1- Valutazioni Ambientali, ai sensi del D.A. n. 228/gab. del 27 maggio 2016, ha trasmesso il progetto di che trattasi alla Commissione tecnica specialistica;
ACQUISITO	il parere tecnico specialistico ambientale n. 37/2017, approvato, ai sensi del D.A. n.228 del 27.05.2016, durante la seduta plenaria della Commissione il 12.04.2017 e trasmesso al Servizio 1 -Valutazioni Ambientali, nella qualità di segreteria e supporto della medesima Commissione, con nota protocollo ARTA al n. 28452 del 14.04.2017 e all’U.O.S1.2 con nota protocollo ARTA n. 28802 del 18.04.2017, relativamente alla richiesta da parte della Ditta Trinacria Scavi s.r.l. di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, relativa alla “Attività di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi” nello stabilimento sito in c.da Mastro dell’Acqua s.n., Acireale (CT).-

PRESO ATTO che la Commissione tecnica specialistica ha verificato che il progetto di che trattasi non comporta effetti significativi sull'ambiente e che non sono pervenute osservazioni nel merito e che pertanto possa essere considerata esperita la procedura di verifica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii,

A termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

art. 1) Le premesse fanno parte del seguente decreto;

art. 2) Il progetto relativo alla "Attività di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi" nello stabilimento sito in c.da Mastro dell'Acqua s.n., Acireale (CT), proposto dal Comune di S.Agata di Militello ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, per le motivazioni sopra indicate, è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 e seguenti del medesimo D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, a seguito del parere n. 37/2017 reso dalla Commissione tecnica specialistica con nota prot. n. ARTA n. 28452 del 14.04.2017, e assegnato all'Unità Operativa S.1.2 con nota prot. n. 28802 del 18.04.2017, nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

- La Ditta provveda alla messa in opera di pannelli ad elevato potere fonoisolante costituito da lastra di vetro stratificata in corrispondenza del lato Nord e Nord Ovest;
- ispessimento della barriera vegetale costituita da specie vegetali autoctone d'alto fusto con funzione anche fonoassorbente nei riguardi delle onde acustiche e delle polveri;
- ad impianto ultimato e a pieno regime, in presenza anche del traffico veicolare, si provveda al controllo dei parametri acustici a mezzo rilievi fonometrici al fine di verificarne la coerenza con le stime fatte nella "valutazione di impatto acustico" e dei parametri atmosferici al fine di verificarne la coerenza con quanto prescrive la Normativa. Analoghi controlli e verifiche, congiuntamente agli Enti preposti, vanno effettuati periodicamente (almeno una volta l'anno) sottoponendo così l'impianto a monitoraggio continuo;
- restano sottoposti al regime di rifiuti le materie, le sostanze e i prodotti secondari ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo oggettivo ed effettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e produzione;
- I rifiuti non pericolosi, ammessi in ingresso all'impianto per le operazioni R5 e R13 di cui all'Allegato "C" del Decreto Legislativo 152/2006 devono essere quelli previsti nella tabella riportata negli elaborati progettuali "Tipologie rifiuti trattati" (Riferimento All.1 Sub Alleg.1 D.M. 05.02.98);
- dalle operazioni di recupero di inerti (R5) dovranno risultare, mediante le fasi meccaniche specifiche dell'impianto, materie prime secondarie per l'edilizia, costituite da frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata per gli usi consentiti a mezzo test di cessione conforme a quanto previsto dall'allegato 3 del D.M. 05.02.1998;
- le emissioni degli impianti di processo (manipolazione, produzione, trasporto e stoccaggio di prodotti polverulenti) devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescritte dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nell'Allegato V, parte V;
- Lo stoccaggio in cumuli deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dall'azione del vento e dalle acque meteoriche a mezzo sistemi di copertura anche di tipo mobile;
- il fondo delle aree coperte e scoperte destinate al trattamento e allo stoccaggio dei materiali deve essere preparato in modo da assicurare una pendenza congrua per impedire la formazione di accumuli d'acqua di accumuli d'acqua di origine meteorica ed il ristagno dei percolati e garantire il convogliamento nell'idoneo sistema di raccolta;
- i nastri trasportatori devono essere carterizzati;
- si provveda ad eseguire recinzione idonea dell'area interessata;
- è fatto divieto di creare cumuli entro tre metri dalla zona di recinzione e comunque devono essere a distanza tale che la base non sfiori il limite perimetrale;
- l'altezza dei cumuli non deve superare i mt 3,00 e le pendenze non devono essere inferiori a 30° per evitare scivolamenti;
- non deve essere effettuato stoccaggio alla rinfusa ed evitata la promiscuità dei rifiuti e pertanto bisogna provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee;
- i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono rispettare quanto previsto dall'art. 181 del Decreto Legislativo 152/2006;
- il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è inferiore ad anni uno: entro tale termine i rifiuti debbono essere avviate al recupero;
- lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possono determinare la formazione di polveri deve avvenire in aree confinate e adottate tutte le cautele per impedire la formazione e la dispersione di aerosol e di polveri rispettando i previsti accorgimenti progettuali;

- i lavori più impattanti in termini di rumore, polveri, traffico veicolare, emissioni in atmosfera e presenza antropica, vengano eseguiti al di fuori dei periodi di riproduzione della fauna;
- per limitare l'inquinamento acustico e atmosferico, venga ridotto all'essenziale l'uso delle operatrici meccaniche e siano utilizzati mezzi di recente costruzione omologati a Norma di legge e le fasi di svolgimento dei lavori siano opportunamente programmate;
- le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione all'uopo attrezzata;
- gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute;
- il supero sedimentato derivante dalle acque meteoriche o di lavaggio convogliate nel serbatoio di stoccaggio deve essere raccolto e opportunamente smaltito;
- il materiale di risulta derivante dall' ampliamento della superficie pavimentata venga riutilizzato in loco, e se non utilizzabile in loco, venga conferito in discariche regolarmente autorizzate in conformità al Decreto A.R.T.A 11.12.2008;

art.3) Il presente provvedimento, con riserva di dettare le necessarie prescrizioni in sede di giudizio di compatibilità ambientale ex art. 26 del D. L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii. **ha esclusiva valenza ambientale.**

art. 4) Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati:

- 1) Parere ambientale Commissione t.s. n. 37/2017 del 12.04.2017;
- 2) Elaborati Progettuali;

art. 5) Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana estratto del presente Decreto affinché si provveda alla sua pubblicazione.

art. 6) Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente Decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SI.VVI) e inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.8.2014, n. 21.

art. 7) Il committente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.

art. 8) Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 10 MAG. 2017

L'Assessore
Maurizio Croce






Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale
Legge regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

Gruppo Istruttorio

Al Nucleo di Coordinamento
della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni
ambientali di competenza regionale
pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

PARERE C.T.S. N. 37/2017 DEL 12.04.2017

OGGETTO: Istanza di verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. inerente progetto per "Attività di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi" nello stabilimento sito in c.da Mastro dell'Acqua s.n., Acireale (CT) - codice: CT4RIF10

Proponente: Ditta Trinacria Scavi s.r.l.

In riscontro a nota prot. 71649 del 02.11.2016 di trasmissione del progetto alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali e al gruppo istruttorio con nota prot. 76825 del 22.11.2016;

Poiché la Ditta istante, presso il proprio stabilimento, intende ampliare la richiamata attività di recupero (R5) di rifiuti inerti, introducendo nel ciclo di lavorazione un impianto di frantumazione e vagliatura avente potenzialità superiore a 10 t/giorno, ha richiesto, preliminarmente, la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 comma 1 lett. b del D.Lgs. 152/2006 (punto z.b, paragrafo 7, Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006) con nota prot. 36018 del 27.05.2016, si evince:

Visto il progetto così composto:

- 1) Studio Preliminare Ambientale - Relazione Tecnica
- 2) Studio Preliminare Ambientale - Documentazione fotografica e carte tematiche
- 3) Tavola 1 Stralcio carta tecnica Regionale
- 4) Tavola 2 Stralcio foglio di mappa catastale
- 5) Tavola 3 Planimetria generale su base catastale
- 6) Tavola 4 Stralcio Planimetria generale dello stato di fatto
- 7) Tavola 5 Planimetria generale e destinazione aree
- 8) Tavola 6 Sezioni AA e BB stato di progetto
- 9) Tavola 7 Planimetria sistema raccolta acque meteoriche
- 10) Tavola 8 Planimetria generale e rappresentazione limitazione polveri diffuse
- 11) Previsione di impatto acustico - Relazione Tecnica

- 12) Previsione di impatto acustico - Elaborato grafico
- 13) Atto di compravendita e allegato
- 14) Attestato di iscrizione al Registro Provinciale
- 15) Pareri Comune di Acireale Prot. n. 64062 del 11.09.2015 e n.36856 del 10.06.2014
- 16) Parere Soprintendenza Prot. n.5162 del 21.03.2016
- 17) Computo metrico
- 18) Dichiarazione conformità documentazione trasmessa etc)
- 19) certificazione del Comune con la quale si attesta l'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio
- 20) Evidenza pagamento oneri istruttori
- 21) Relazione tecnica integrativa nota prot. 24866 del 03.04.2017

Visto la Normativa appresso elencata:

- Direttiva 2001/42/CE che si pone l'obiettivo " di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".
- Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i. riguardante "Norme in materia ambientale" ;
- DECRETO 30 marzo 2015 inerente le " Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (15A02720)
- Decreto 5 febbraio 1998 inerente "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata con il DM di modifica 5 aprile 2006, n. 186
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137

Dal carteggio prodotto, a firma dei tecnici redattori, Ing. Paolo Insolita e Ing. Lucilla Aiello, si evincono le seguenti caratteristiche del PP/I (Piano Progetto /Intervento):

Inquadramento territoriale ed urbanistico.

Lo Stabilimento della TRINACRIA SCAVI S.r.l., ubicato in territorio di Acireale (CT), in area estesa mq 4.400,00 circa, ricadente nella Tavola n. 625100 della Cartografia Tecnica Regionale, è censito al foglio di mappa n.32, particella n.11. L'area, ricompresa nella Z.T.O. "E" del P.R.G. di - Verde Agricolo è caratterizzata dalla presenza di fabbricati riconducibili a civile abitazione dalla densità correlata all'indice di fabbricabilità delle zone agricole e a sud da insediamenti di tipo produttivo.

STATO ATTUALE STABILIMENTO

La Impresa, TRINACRIA SCAVI S.r.l., presso il proprio Stabilimento di Acireale (CT) – via Mastro dell'Acqua s.n., insistente nell'area censita al foglio di mappa n. 32, particella n.11, giusta iscrizione alla posizione n°345 del 26.11.2014 del Registro della Provincia Regionale di Catania ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006, esercita allo stato le attività di seguito elencate:

- recupero (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, prevalentemente provenienti dalle attività di costruzione e demolizione;
- recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, prevalentemente provenienti dalle attività di costruzione e demolizione, condotta in assenza di macchinari, ai sensi dell'art.184 ter, comma 2 del D.Lgs.152/2006) e per quantitativi inferiori a 10 ton/giorno.

L'area dello stabilimento è, allo stato, così destinata:

A) N. 1 area, estesa mq 850,00 circa con pavimentazione in calcestruzzo, preposta ad attività di conferimento, cernita e messa in riserva dei rifiuti;

B) Percorso carrabile antistante l'area pavimentata;

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

C) Area libera, estesa mq 1.300,00 circa ad Ovest del perimetro dello stabilimento, interessata dagli interventi di ampliamento in progetto.

IL PROGETTO

La Ditta esercente intende procedere al ampliamento della propria attività apportando allo stabilimento le modifiche di seguito riportate:

1. Pavimentazione di una ulteriore area, estesa mq 1,270,00 e posta a Ovest del perimetro dello stabilimento da destinare all' attività di cernita e messa in riserva dei rifiuti ed ove saranno installate apparecchiature atte alla trasformazione di inerti in aggregato da riciclo, ossia materia prima: quest'ultima da utilizzare nel settore edile per la formazione dei sottofondi: attività classificata "R5- riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" ai sensi dell' allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06. ;

2. Installazione di un impianto di frantumazione e vagliatura di inerti alimentato elettricamente, della potenzialità massima teorica pari a 100 t/h, ovvero 800 t/giorno, così composto:

- tramoggia di carico in acciaio;
- alimentatore vibrante;
- frantoio per interti;
- prevagliatura per la separazione della frazione fine in ingresso a monte del gruppo di frantumazione
- gruppo di frantumazione a mascelle
- deferrizzatore magnetico per la separazione delle frazioni metalliche
- nastro trasportatore
- gruppo di vagliatura granulometrica
- nastri di uscita del materiale frantumato e vagliato.

Con la introduzione delle modifiche in progetto , il nuovo assetto dell'impianto su una superficie di 4.400,00 mq, presuppone tale articolazione:

- Zona per il conferimento, verifica qualitativa, cernita e la riduzione delle frazioni estranee dei rifiuti e messa in riserva (R13);
- Zona per la messa in riserva (R13) dei rifiuti costituiti da legno, vetro e metalli;
- Zona per la messa in riserva (R13) dei rifiuti inerti;
- Zona per la frantumazione, deferrizzazione e vagliatura granulometrica dei rifiuti (R5);
- Zona per il deposito in cumuli della materia prima derivante dalla attività di recupero;
- Aree carrabili.

Per l' attività di messa in riserva delle tipologie dei rifiuti, si utilizzeranno delle barriere mobili in calcestruzzo in grado di stocarli differenziandoli per tipologia, potendosi allocare le barriere medesime in funzione delle esigenze istantanee dell'impianto.

Detto impianto di vagliatura e frantumazione sarà alloggiato all'interno di un box, avente la funzione di contenimento delle polveri e delle emissioni sonore derivanti dal funzionamento dei macchinari, realizzato con ritti e traverse in acciaio dotato di copertura in lamiera grecata, prospetti provvisti di tende costituite da fasce in gomma parzialmente sovrapposte aventi anche funzione fonoisolante.

I rifiuti, movimentati a mezzo motopala, vengono avviati al recupero, sottoposti alla vagliatura cosicché non si connotano più quali rifiuti, bensì quale materia prima; vengono stoccati in cumuli, trasferiti a mezzo nastri trasportatori e prelevati per il conferimento alle imprese edili per la formazione di sottofondi, rilevati e piazzali industriali, o per la omogeneizzazione con materia prima inerte per l' industria lapidea.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with a circled 'S' or 'B' next to them.]

Tipologie rifiuti da trattare (Riferimento All.1 Sub Alleg.1 D.M. 05.02.98)

Potenzialità di esercizio dell'impianto.

Di seguito si riportano le tipologie di rifiuto soggette a recupero (R13 ed R5) in seguito all'introduzione dell'impianto di frantumazione e vagliatura ai sensi dell'Allegato 1 Sub Allegato 1 al D.M. 05.02.1998:

Tip. rifiuto	Descrizione tipologia
7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
7.2	rifiuti di rocce da cave autorizzate
7.3	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti
7.4	sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa
7.5	sabbie esauste
7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo
7.8	rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura
7.9	scarti di refrattari a base di carburo di silicio
7.10	sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive
7.11	pietrisco tolto d'opera
7.12	calchi in gesso esausti
7.13	sfridi di produzione di pannelli di gesso e rifiuti derivanti dalla demolizione edifici
7.22	rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche
7.25	terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi
7.31bis	terre e rocce di scavo

ma *luce*
lu

ca

ca

del

dro

ep

del

del

del

del

del

Quantità di rifiuti da avviare al recupero (R5) presso lo Stabilimento

Stante che l'attività non è stata ancora intrapresa e, quindi, l'assenza di dati quantitativi pregressi inerenti i flussi di rifiuti inerti movimentati, nella proposta originaria, si ipotizzava di assumere l'85% del valore massimo giornaliero (800 t/giorno), per complessivi 170.000 tonn/anno con riferimento ad un ciclo lavorativo di 250 giorni, da sottoporre all'attività R5. **A seguito dell' integrazione** nota prot. 24866 del 03.04.2017, **la quantità massima è stata ridotta a 133.000 tonn/anno, così ripartita:**

2. Ripartizione della potenzialità sulle diverse tipologie di rifiuti da sottoporre ad attività R5. **Quantità annua massima di rifiuti da sottoporre ad attività R5.**

Nella sottostante Tabella con il termine "tipologia rifiuto" si fa riferimento alle tipologie di cui All.1 Sub Alleg.1 D.M. 05/02/98

tipologia rifiuto	descrizione tipologia	quantità massima che si intende sottoporre ad attività R5 (t/anno)
7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	80'000
7.2	rifiuti di rocce da cave autorizzate	500
7.3	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	0
7.4	sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	200
7.5	sabbie esauste	100
7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	10'000
7.8	rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	100
7.9	scarti di refrattari a base di carburo di silicio	50
7.10	sabbie abrasive di scarto e granulate, rottami e scarti di mole abrasive	150
7.11	piemisco tolto d'opera	1'000
7.12	calchi in gesso esausti	70
7.13	sfridi di produzione di pannelli di gesso e rifiuti derivanti dalla demolizione edifici	0
7.22	rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche	30
7.25	terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	500
7.31bis	terre e rocce di scavo	40'000
Totale:		133'000

luh

AT

ATO

5
PP

ATO

Per le tipologie di rifiuto 7.3 e 7.13, la quantità sottoposta ad R5 è pari a zero in quanto per le stesse sarà effettuata soltanto la messa in riserva R 13.

Considerato che l'allegato 1, Suballegato 1 del DM 5/2/1998 per le attività in R5 prevede i quantitativi massimi sottoriportati:

Attività di recupero	Tipologia rifiuto	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
Utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali	7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	120.000
	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	rifiuti di rocce da cave autorizzate	1.000
	7.4	[101203] [101206] [101208]	sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	10.000
	7.5	[101099] [101299]	sabbie esauste	5.000
	7.6	[170302] [200301]	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	85.000
	7.10	[120101] [120102] [120103] [120104] [120117] [120121]	sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	500
	7.11	[170508]	pietrisco tolto d'opera	5.000
	7.31-bis	[170504]	Terre e rocce da scavo	150.000
	7.12	[101206][101299][101399] [170802] [200301]	Calchi in gesso esausti	150

[Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page]

	7.22	[060899][100208]	Rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes)	50
	7.25	[100299][100906][100908] [100910] [100912][161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	1.500
Produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia	7.8	[060316][070199][161102] [161104] [161106]	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	5.000
	7.9	[161106]	Scarti di refrattari a base di carburo di silicio	400

da un confronto con le quantità proposte e le quantità limite ammissibili previste dal D.M. 5/2/1998, **risulta che le quantità massime di rifiuto da sottoporre ad R5 previste in progetto sono inferiori.**

Dismissione stabilimento

Le opere finalizzate alla conduzione dello stabilimento, pavimentazione in calcestruzzo e macchinari ivi installati, a fine vita possono essere rispettivamente demolite o rimossi, ripristinando i luoghi.

VINCOLI

Sull'area interessata gravano i seguenti vincoli:

- il lotto in progetto ricade all'interno della "fascia di rispetto dei boschi", e come tale sottoposto al vincolo di cui alla Normativa vigente.
- Con riferimento al punto 2 (Localizzazione dello Stabilimento in progetto) delle "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome" emanate con Decreto 30 marzo 2015, al fine di valutare la sensibilità ambientale di eventuali aree geografiche che possono risentire dell'impatto derivante dall'impianto in progetto, **si rappresenta che l'area interessata dal medesimo non ricade all'interno delle zone di seguito rubricate:**

- zone umide;
- zone costiere;
- zone montuose o forestali;
- riserve e parchi naturali;
- zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;

- zone nelle quali gli standard di qualità ambientali fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati;
- zone a forte densità demografica;
- zone di importanza storica, culturale e archeologica.

COMPONENTI AMBIENTALI

Con riferimento all'analisi delle componenti ambientali, dagli elaborati progettuali a firma dei tecnici redattori, Ing. Paolo Insolia e Ing. Lucilla Aiello, si evince quanto segue:

- **Ordine di grandezza e complessità dell'impatto:** tale componente è stata analizzata prendendo in considerazione il raggio di influenza interessato dalle emissioni di polveri e di rumore, analizzate entrambe in situazioni di eccezionalità relative a giornate particolarmente ventose. Per la prima componente, stante l'impianto di abbattimento ad umido previste, si ritiene che incidano per un raggio inferiore a 50 metri sull'area di influenza.
Per le emissioni di rumore, le stesse saranno ricondotte entro i limiti ordinari (rumore di fondo) ad una distanza non superiore a m 100.
L'area di influenza dello stabilimento, si stima, quindi, caratterizzata da un raggio di m 150. Entro detta area i ricettori sensibili sono n. 2 edifici riconducibili ad abitazioni, e non sono censibili componenti ambientali che possono subire pregiudizio derivante dall'attività in progetto.
- **Effetti cumulativi con altri progetti: relativamente a tale componente, come da relazione tecnica, "a distanza** di 1 km a partire dal perimetro esterno dell'area in oggetto, si segnala un impianto di recupero di rifiuti compostabili e n.2 impianti di betonaggio, tutti localizzati nella medesima via Mastro d'Acqua".
- **Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale:** L'area interessata dall'impianto in epigrafe non ricade all'interno di SIC e ZPS: infatti, l'impianto dista, rispettivamente 1,7 Km dal SIC ITA070022 "Bosco di Linera" e 3,2 Km dal SIC ITA070004 "Timpa di Acireale". La distanza tra l'impianto e i siti sopra rubricati è tale da potersi ragionevolmente escludere qualsiasi tipologia di impatto ambientale.
- **Influenza del PP/I con altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:** Il Comune di Acireale, con separati pareri di cui al prot. n° 36856 del 10.06.2014 e prot. n° 64062 del 9.09.2015, ha rispettivamente rilasciato l'Assenso al Sito per la attività di recupero oggi in esercizio, nonché il Parere preliminare di competenza relativo alla modifica dell'impianto, così come descritta negli allegati elaborati grafici. La Sovrintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali - Catania, con prot. n°5162 del 21.03.2016, ha inoltre rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica, per le opere già realizzate e l'attività allo stato in esercizio. La attività di recupero in oggetto è stata quindi puntualmente vagliata dalla Autorità competente sia in materia di programmazione e pianificazione dell'utilizzo del suolo, che di tutela dei beni ambientali.
- **Durata, probabilità, frequenza e reversibilità o irreversibilità dell'impatto:** gli impatti derivanti da eventi accidentali e reversibili, la cui descrizione si riporta nell'elaborato ambientale, pertengono principalmente le componenti inquinamento acustico ed atmosferico, la cui modalità di manifestazione dell'evento, la prevedibilità e la frequenza di accadimento si configurano come "bassi" per la componente atmosfera, mentre la frequenza di accadimento si configura "media" e la reversibilità "elevata" per la componente rumore.
- **Consumi energetici:** Non essendo previste lavorazioni "a caldo" lo Stabilimento, nella fase a regime, non da origine ad emissioni di calore.
- **Componente socio-economica:** la quantità di rifiuti prodotti è nettamente inferiore alla frazione recuperata, ciò riduce le quantità di rifiuto conferito in discarica;

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

- **Suolo e sottosuolo:** La realizzazione e la gestione dello stabilimento in progetto, a fine vita, non determina mutamenti permanenti dei luoghi.
- **Produzione di reflui:** La attività di conferimento, cernita e messa in riserva dei rifiuti, sarà esercitata in area provvista di pavimentazione impermeabile in calcestruzzo, dotata di pendenze idonee a convogliare le acque di dilavamento meteorico, tramite apposite griglie, in n.1 serbatoio di accumulo interrato dotato di un indicatore di livello che, periodicamente monitorato, permetterà di rilevarne eventuali perdite di tenuta. Le acque raccolte, a seguito di sedimentazione, saranno successivamente riutilizzate per il funzionamento dell'impianto di inumidimento, riducendo, così, il consumo di acqua ed evitando la produzione di reflui da conferire, quali rifiuti, presso impianti di trattamento;
- **Produzione di rifiuti:** la quantità di rifiuti oggetto di recupero è pari a circa 133.000 ton/anno, i cui scarti derivanti dalla loro selezione meccanica, (CER 191212 – scarti della selezione meccanica dei rifiuti), mediamente pari al 2% del rifiuto in ingresso, verranno conferiti in discariche autorizzate o ad impianti di recupero. Atteso che i rifiuti prodotti costituiscono una esigua percentuale di quelli recuperati e quindi sottratti alla discarica, sotto tale aspetto, l'attività in progetto non determina impatto ambientale.
- **Inquinamento atmosferico:** tali emissioni sono ascrivibili al funzionamento delle sistema di frantumazione e vagliatura e dalle attività complementari quali la movimentazione e il deposito in cumuli degli inerti. Al fine di confinare tali emissioni in conformità a quanto prescritto dall'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, verranno adottati gli accorgimenti progettuali e le misure mitigative di seguito riportate:
 - scarico dei rifiuti inerti al di sotto di una barriera d'acqua (idro campana) in grado di captare le particelle di polvere ed inglobarle all'interno di gocce d'acqua determinandone l'immediata precipitazione;
 - scarico dei rifiuti inerti entro la tramoggia delimitata da fasce in gomma parzialmente sovrapposte, frantumazione e vagliatura entro appositi ambienti confinati a cui è collegato un depolverizzatore allo scopo di ridurre la concentrazione delle polveri in uscita entro il limiti imposti dalla vigente normativa;
 - nastri trasportatori provvisti di delimitazione rigida idonea ad impedire l'azione di trasporto eolico del materiale in fase di trasferimento;
 - rifiuti in fase di frantumazione costantemente inumiditi da rampa di nebulizzazione acqua;
 - aree di movimentazione dei rifiuti inerti costantemente inumidite tramite apposito impianto di nebulizzazione d'acqua composto da serbatoio di accumulo, elettropompa di pressurizzazione e rete di distribuzione ai nebulizzatori a spruzzo;
 - protezione di cumuli di deposito protetti dall'azione di trasporto eolico con apposite stuoie.
- **Inquinamento acustico:** con riferimento a tale componente, come da elaborato sulla Previsione dell'impatto acustico ai sensi della Legge Quadro 447/1995, redatto da tecnico competente, ing. Lucilla Aiello, non sono emerse potenziali criticità e i valori rientrano nei limiti previsti dal D.P.C.M. 1.03.1991. E' da aggiungere la funzione fonoassorbente della vegetazione, già piantumata lungo il perimetro dello Stabilimento. Stante il numero esiguo di veicoli in ingresso, l'aumento del traffico veicolare indotto sulle strade locali è poco significativo: pertanto il rumore generato è da ritenersi trascurabile. Essendo lo stabilimento ricadente in zona agricola, in base al D.M. 02.04.1968 n. 1444, la stessa è classificata come "Tutto il Territorio Nazionale" ove la normativa di riferimento fissa il limite massimo di immissione sonora diurno in 70 dB(A) e notturno in 60 dB(A). Per l'opera su descritta si prevede un'attività di funzionamento solo per il periodo diurno, limitato ad un arco di otto ore.
- **Inquinamento luminoso:** stante che l'attività si articolerà tra le ore 07.00 e le ore 17.00, il ricorso alla illuminazione artificiale, è limitato a meno di tre mesi/anno. Detta illuminazione consta di riflettori direttamente orientati verso le poche zone che necessitano di un illuminamento consistente tra cui l'impianto di frantumazione, ove comunque le delimitazioni laterali e superiore ne riducono considerevolmente la diffusione all'esterno: per quanto sopra esposto la percepibilità dello Stabilimento nelle ore notturne risulterà particolarmente esigua e sufficientemente si integra con l'intorno.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large star-like signature on the left and several other names and initials scattered across the bottom.

- **Consumo risorse naturali:** lo sfruttamento di tali risorse è ridotto al minimo stante il riutilizzo delle acque meteoriche ed il recupero di rifiuti inerti da conferire al settore dell'edilizia in luogo di materiale vergine (basalto vulcanico da cava).
- **flusso veicolare:** con riferimento a tale componente, lo stabilimento è ubicato in posizione strategica in quanto, tramite la locale via Mastro d'Acqua, la Strada Provinciale 115 (via Caccamo) e la Strada Provinciale n°192, è collegato con i Comuni limitrofi, potenziali luoghi di produzione di rifiuti conferibili. Il flusso dei mezzi in entrata ed in uscita dallo stabilimento, stimabile mediamente in n°30 mezzi/giorno relativo all'arco delle 8 ore con una frequenza di transito di n°3 veicolo/ora, non determinerà aumento della pressione antropica alla quale, secondo i dati contenuti nel Nodo Regionale del S.I.T.R., è attribuito un valore medio, né andrà ad interferire con le attività della popolazione ivi residente ed operante.
- **vegetazione e fauna:** come da elaborati progettuali a firma del tecnico, ingegnere Paolo Insolia, nella cartografia dell'ISPRA, la **vegetazione** che caratterizza la zona in progetto è costituita da "praterelli aridi del Mediterraneo". Si evidenzia a tal proposito che la particella in progetto, così come parte dei lotti limitrofi, in epoca antecedente alla apposizione del vincolo paesaggistico (fascia di rispetto di boschi) era già interessata dalla presenza di un insediamento produttivo finalizzato alla produzione di calcestruzzo che ha limitato la formazione e lo sviluppo di vegetazione spontanea. Dall'esame della carta tematica di riferimento del S.I.T.R., l'area in progetto è caratterizzata da una suscettibilità ecologica *media*, e l'indicatore relativo alla eventuale presenza di specie vegetali a rischio di estinzione, è pari a zero. Con riferimento alla componente vegetazione, quindi, è stata esclusa, nell'area in progetto e ad essa circostante, la presenza di:
 - specie o intere cenosi di rilevante valore naturalistico;
 - piante superiori come "indicatori biologici";
 - specie da sottoporre a tutela.
 Inoltre, l'impianto non influenzerà la crescita e riproduzione di specie vegetali spontanee, anche in considerazione della esigua entità dell'inquinamento atmosferico.
 Con riferimento alla **fauna**, è stata esclusa la presenza di specie animali la cui possibilità di sopravvivenza è legata a reti biotiche il cui equilibrio dinamico può essere perturbato da interventi umani.
 Dall'esame della Carta Tematica Habitat del S.I.T.R., il grado di rischio per i vertebrati è pari a quattro: tale valore è chiaramente riconducibile alle aree caratterizzate dalla presenza dei querceti, esterne all'area interessata dallo stabilimento. **La presenza dell'impianto, infatti, anche in considerazione dell'area di influenza degli agenti fisici (rumore e polveri) non influirà sulla sopravvivenza, la riproduzione e lo spostamento delle specie faunistiche presenti.**
- **Impatto estetico-percettivo:** l'impatto estetico percettivo è mitigato dalla differenza di quota tra i piazzali dell'impianto pari complessivamente a 11,50 mt, distribuiti su vari ripiani, di contro alla modesta altezza emergente del box dell'impianto di frantumazione e vagliatura pari a mt 3,20; a ciò si aggiunge che le altezze dei cumuli dei rifiuti inerti e dello stabilizzato saranno contenute entro mt 5,00. Il perimetro dell'impianto è, inoltre, dotato di una aiuola ove sono già messe a dimora essenze serra-preverdi a fusto medio e vegetazione fitta che, crescendo, ridurranno ulteriormente l'impatto visivo.
- **Altri ricettori sensibili:** Al fine della analisi delle componenti ambientali potenzialmente soggette ad un impatto significativo correlato all'attività in oggetto, si ritiene necessario procedere all'individuazione dell'area di influenza dell'impianto, ovvero dell'area entro cui è da presumere che possano "ricadere" gli effetti derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto medesimo. Tale delimitazione è stata condotta sulla base delle seguenti considerazioni:
 - 1) **Per le emissioni di polveri**, per i quali si prevede l'ordinario contenimento entro i limiti di

10

legge, nel caso di eccezionale attività di trasporto eolico si ritiene che le stesse, "appesantite" dall'impianto di abbattimento ad umido, ricadano al suolo entro un'area avente raggio minore di m 50.

2) Per le emissioni di rumore, anche alla luce del gradiente che ne caratterizza la propagazione, si ritiene che le stesse, nel caso di eccezionale attività eolica, siano ridotte entro il rumore di fondo ad una distanza non superiore a m 100.

L'area di influenza dello stabilimento, stimata con un margine di sicurezza del 50%, è quindi caratterizzata da un raggio di m 150 con origine nel baricentro dell'area in progetto.

Entro detta area ricadono esclusivamente n°2 edifici riconducibili ad abitazioni, e non sono censibili componenti ambientali che possano subire pregiudizio derivante dalla attività in progetto.

L'attività che la TRINACRIA SCAVI S.r.l. intende svolgere non determinerà quindi un aumento della pressione antropica che, ad oggi, caratterizza la zona in progetto, alla quale, secondo i dati contenuti nel Nodo Regionale del S.I.T.R., è attribuito un valore medio.

CONSIDERAZIONI

- l'impianto proposto soddisfa i principi generali di cui all'art. 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186 per cui si ritiene compatibile con il contesto ambientale esistente e non ricade nelle zone di cui al punto 2 (Localizzazione dello Stabilimento in progetto) delle "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome" emanate con Decreto 30 marzo 2015;
- le quantità massime di rifiuti non pericolosi da trattare per ciascuna tipologia risultano inferiori alle quantità massime prescritte dall'Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- per ogni tipologia di rifiuti non pericolosi vengono indicate le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti medesimi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo senza procedimenti e metodi di pregiudizio all'ambiente;
- le operazioni e le opere necessarie per le attività di conferimento, messa in riserva soddisfano alle Norme tecniche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- l'impatto estetico-percettivo e l'inquinamento luminoso ingenerato sono tali da non alterare ed incidere in maniera significativa l'intorno dell'impianto;
- le emissioni in atmosfera, stante gli accorgimenti mitigativi progettuali e di prescrizione adottandi saranno tali da non generare alterazioni significative della qualità dell'aria, escludendo effetti negativi per la popolazione, la fauna e la flora locale;
- le emissioni di rumore, stante gli accorgimenti mitigativi progettuali e di prescrizione, previste entro i limiti di legge, non produrranno effetti negativi per la popolazione e la fauna locale, fermo restando i periodici controlli ed operazioni di monitoraggio;
- stante la quantità di materia prima secondaria trattata pari ad 800 tonn/g, non sembra opportuno trascurare la componente "incremento del traffico" produttore sia polveri (abbattibili con particolari accorgimenti di cui alle prescrizioni), sia rumori che, per quanto contenibili entro i limiti di legge sempre a mezzo particolari accorgimenti e prescrizioni, ingenerano fastidi ai ricettori sensibili, in uno alle altre fonti di rumore e di emissioni di polveri: circostanze che si traducono nelle prescrizioni appresso riportate;
- l'attività si ritiene compatibile con le componenti flora e fauna.
- pertanto l'impianto si ritiene possa rientrare tra le tipologie sottoposte a procedura semplificata di cui al punto 9 dell'Allegato III, Elenco A del decreto legislativo 152/2006 che esclude dalla procedura di VIA gli "impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non, sottoposti alla procedura semplificata di cui all'art. 214 e 216 del medesimo Decreto Legislativo 152/2006, fermo restando il verificato rispetto delle condizioni, norme tecniche e i limiti fissati dal D.M. 5/02/1998 e dal Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 186;
- L'impianto rientra tra le tipologie progettuali di cui alla "lettera z.b dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.m.ii. z.b") : Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Per tutto quanto sopra, questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale,

RITIENE

Che la ditta proponente, ai fini dell'ottenimento del Parere Ambientale relativo al progetto per "Attività di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi" nello stabilimento sito in C/da Mastro dell'Acqua s.n., Acireale (CT)- codice: CT4RIF10, non debba procedere all'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- la Ditta provveda alla messa in opera di pannelli ad elevato potere fonoisolante costituito da lastra di vetro stratificata; *in corrispondenza del lato Nord e Nord-Ovest*
- ispessimento della barriera vegetale costituita da specie vegetali autoctone d'alto fusto con funzione anche fonoassorbente nei riguardi delle onde acustiche e delle polveri;
- ad impianto ultimato e a pieno regime, in presenza anche del traffico veicolare, si provveda al controllo dei parametri acustici a mezzo rilievi fonometrici al fine di verificarne la coerenza con le stime fatte nella "valutazione di impatto acustico" e dei parametri atmosferici al fine di verificarne la coerenza con quanto prescrive la Normativa. Analoghi controlli e verifiche, congiuntamente agli Enti preposti, vanno effettuati periodicamente (almeno una volta l'anno) sottoponendo così l'impianto a monitoraggio continuo;
- restano sottoposti al regime di rifiuti le materie, le sostanze e i prodotti secondari ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo oggettivo ed effettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e produzione;
- I rifiuti non pericolosi, ammessi in ingresso all'impianto per le operazioni R5 e R13 di cui all'Allegato "C" del Decreto Legislativo 152/2006 devono essere quelli previsti nella tabella riportata negli elaborati progettuali "Tipologie rifiuti trattati" (Riferimento All.1 Sub Alleg.1 D.M. 05.02.98);
- dalle operazioni di recupero di inerti (R5) dovranno risultare, mediante le fasi meccaniche specifiche dell'impianto, materie prime secondarie per l'edilizia, costituite da frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata per gli usi consentiti a mezzo test di cessione conforme a quanto previsto dall'allegato 3 del D.M. 05.02.1998;
- le emissioni degli impianti di processo (manipolazione, produzione, trasporto e stoccaggio di prodotti polverulenti) devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescritte dal D. Lgs. 152/2006 e s. m. i., nell'Allegato V, parte V;
- lo stoccaggio in cumuli deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dall'azione del vento e dalle acque meteoriche a mezzo sistemi di copertura anche di tipo mobile;
- il fondo delle aree coperte e scoperte destinate al trattamento e allo stoccaggio dei materiali deve essere preparato in modo da assicurare una pendenza congrua per impedire la formazione di accumuli d'acqua di origine meteorica ed il ristagno dei percolati e garantire il convogliamento nell'idoneo sistema di raccolta;
- i nastri trasportatori devono essere carterizzati;

- si provveda ad eseguire recinzione idonea dell'area interessata;
- è fatto divieto di creare cumuli entro tre metri dalla zona di recinzione e comunque devono essere a distanza tale che la base non sfiori il limite perimetrale
- l'altezza dei cumuli non deve superare i mt 3,00 e le pendenze non devono essere inferiori a 30° per evitare scivolamenti; altresì, lo stoccaggio deve avvenire per un tempo inferiore a anni uno in conformità alla normativa vigente;
- non deve essere effettuato stoccaggio alla rinfusa ed evitata la promiscuità dei rifiuti e pertanto bisogna provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee;
- i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono rispettare quanto previsto dall'art. 181 del Decreto Legislativo 152/2006;
- il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è inferiore ad anni uno: entro tale termine i rifiuti debbono essere avviate al recupero;
- lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possono determinare la formazione di polveri deve avvenire in aree confinate e adottate tutte le cautele per impedire la formazione e la dispersione di aerosol e di polveri rispettando i previsti accorgimenti progettuali;
- i lavori più impattanti in termini di rumore, polveri, traffico veicolare, emissioni in atmosfera e presenza antropica, vengano eseguiti al di fuori dei periodi di riproduzione della fauna;
- per limitare l'inquinamento acustico e atmosferico, venga ridotto all'essenziale l'uso delle operatrici meccaniche e siano utilizzati mezzi di recente costruzione omologati a Norma di legge e le fasi di svolgimento dei lavori siano opportunamente programmate;
- le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione all'uopo attrezzata;
- gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006 e s. m. i.;
- la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute;
- il supero sedimentato derivante dalle acque meteoriche o di lavaggio convogliate nel serbatoio di stoccaggio deve essere raccolto e opportunamente smaltito;
- il materiale di risulta derivante dall' ampliamento superficie pavimentata venga riutilizzato in loco, e se non utilizzabile in loco, venga conferito in discariche regolarmente autorizzate in conformità al Decreto A.R.T.A 11.12.2008.

Il presente parere viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.ii. e con riferimento ai contenuti degli elaborati progettuali e degli allegati trasmessi.

13


Restano salve le acquisizioni di ulteriori eventuali nulla – osta e pareri di legge discendenti dalla normativa regolante le costruzioni ed il regime vincolistico.

Gruppo Istruttorio:

Dott.ssa Valeria Leone



Dott. Massimiliano Lo Biondo



Ing. Nicolò Rizzo

